

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

607/12 LAV.
505/121
3935/11

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro,
dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CON MOTIVAZIONE
CONTESTUALE**

nella causa 407/12 R.G.L. , promossa

da

[redacted] elettivamente domiciliati in Busto Arsizio via
ROBBIANI n°33 MARZIA GIOVANNINI
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] dal quale
sono difesi e rappresentati, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTI

contro

[redacted] e [redacted], rappresentati e difesi
dall'Avv. [redacted], presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in [redacted]
giusta delega in atti

RESISTENTI

E con l'intervento volontario di

[redacted], rappresentato e difeso in forza di procura
in calce all'atto di citazione di terzo, dagli Avv.ri [redacted]

[redacted] e [redacted], presso lo studio
dell'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]

[redacted]

INTERVENUTO volontario

Conclusioni: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha adito il Giudice del lavoro al fine di ottenere dai convenuti il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti a seguito del decesso del padre [REDACTED]: Chiedeva, inoltre, contestualmente sequestro conservativo di tutti i beni immobili e mobili appartenenti ai convenuti.

La misura cautelare veniva concessa, i convenuti si costituivano solo in data 18.9.2012. Interveniva volontariamente nel processo il fratello del signor [REDACTED] al fine di ottenere dai convenuti il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito della morte del fratello [REDACTED]. All'udienza del 19.10.2012 non occorrendo svolgere alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa.

In ordine all'an debeatur è pacifica la responsabilità dei convenuti, datori di lavoro del signor [REDACTED] per l'infortunio morale occorso al loro dipendente, per violazione, dell'art.2087 c.c., e delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 7 e 17 DPR 164/56 e 2,21,e 22 D.Lgs.626/94.

E' pacifico che le prove raccolte in sede penale, ancorché prive di efficacia vincolante nel giudizio civile possano costituire, anche in via esclusiva, fonti di convincimento del giudice civile.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte ribadito come *"Il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorchè non valutato criticamente in dibattimento per essersi il reato estinto, può esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato, ed, altresì, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla*

polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni" (Cass. civ. Sez. III 10/05/01).

I convenuti sono stati condannati per omicidio colposo con sentenza penale irrevocabile della Corte di cassazione del 7.7.2011 e si sono costituiti nel presente giudizio senza allegazioni e deduzioni scritte. *E' pacifica e non contestata*, ~~Accertata~~ la responsabilità (anche) civile dei datori di lavoro, è

perciò necessario stabilire il quantum del danno civilistico.

Il ricorrente, figlio del lavoratore deceduto, ha chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis.

Per quanto riguarda, in genere, il danno non patrimoniale il recente intervento della Sezioni Unite della Cassazione impone un rigoroso onere di allegazione e prova a chi ne invoca il risarcimento, fermo restando l'utilizzabilità delle presunzioni semplici (ex art.2727 c.c) e delle nozioni comuni di esperienza (ex art.115 c.p.c.).

Il danneggiato ha l'onere di allegare e di dimostrare gli elementi costitutivi del pregiudizio sofferto, anche nei termini della relativa valutabilità economica.

Deve essere, comunque, analizzata singolarmente ogni singola richiesta di danno.

• Danno non patrimoniale "tanatologico" iure hereditatis.

La domanda non può essere accolta poiché è stato allegato che [REDACTED] è deceduto dopo circa 15 minuti dal crollo del muro che lo ha schiacciato. La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, giacchè la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita,


chiarezza quali diritti costituzionalmente garantiti ontologicamente diversi tra loro sono stati violati e con quale intensità e gravità, unico modo questo per consentire al giudice di evitare duplicazioni risarcitorie ma di non incorrere nel rischio, egualmente grave, di non ristorare interamente il danno in tutti i suoi aspetti.

Esposti tali principi è evidente che nel caso in esame sussiste un rilevante danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo al ricorrente.

In conseguenza della morte di un familiare provocata da fatto illecito di terzi i congiunti hanno diritto, laddove adeguatamente allegato e provato, al danno non patrimoniale patito.

Come affermato da Cass. 2003, n. 16716, che rimane attuale, nell'ottica dell'adeguamento e personalizzazione del danno già esposta richiesti dalle sezioni unite citate, la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito di terzi, configura per i superstiti dal nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale.

Risulta, quindi, evidente da siffatta impostazione che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del giudice. Non si può pretendere, quindi, una prova diretta del




dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass. 2005, n. 15019; vedi anche Cass. 2005, n. 15022 secondo la quale il danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale è danno non patrimoniale e, integrando un danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento “ *potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi*”). La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che la richiesta di liquidazione di tale danno può essere considerata ricompresa nella richiesta liquidazione del “danno morale”, atteso che con tale espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità e di cui si è già detto, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 c.c. (vedi sempre Cass. 2005, n. 15022 cit.).

Tanto premesso, per quanto riguarda il ricorrente, a riprova della stabilità dei legami familiari è il fatto che il figlio convivesse con i genitori.

Quanto alla liquidazione del danno, lo stesso va determinato equitativamente.

Le tabelle del Tribunale di Milano, elaborate in epoca successiva al pronunciamento delle sezioni unite sopra ampiamente esposto, e che questo giudice ritiene di applicare, in caso di danno alle vittime secondarie per morte di un familiare, indicano



un danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, unitariamente inteso (patema d'animo contingente – *rectius* danno morale soggettivo – sommato a pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti) ed indica quali vittime secondarie i genitori della vittima, i figli, la moglie o la convivente, i fratelli, i nonni.

Tale danno può essere equitativamente liquidato, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, in relazione ai dati oggettivi esaminabili (sono state allegare, ma non provate “turbe psichiche”), nella misura di € 150.000. Dall'importo suddetto va detratto quanto percepito a titolo di acconto provvisoriale in seguito alla sentenza penale di 1° grado).

L'importo del danno suindicato tiene conto anche dell'età sia della persona deceduta (51 anni), sia di quella dei superstiti (il figlio aveva 26 anni all'epoca dell'infortunio).

Per quanto riguarda il fratello, egli non ha specificato a quale titolo pretende di essere risarcito dai convenuti (*iure hereditatis* o *iure proprio*). In ogni caso si è già detto della non risarcibilità della prima vice di danno. Per quanto riguarda l'asserito danno *iure proprio*, si rileva come all'epoca dell'infortunio l'intervenuto non fosse convivente col fratello. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte e della mancanza di prova in ordine alla sussistenza di un legame particolare rispetto alla norma (i capitoli di prova dedotti sul punto sono stati ritenuti inammissibili in quanto estremamente generici), si ritiene equo determinare il danno non patrimoniale in € 10.000.

Le domande svolte nei confronti di [REDACTED] non sono inammissibili in quanto egli non è parte del presente giudizio.




Le Tabelle Milanesi ben possono ben essere utilizzate come parametro di tipo equitativo generale (sulle tabelle di Milano quale espressione di un criterio equitativo generale, vedi le recenti sentenze della Cassazione n. 12408 del 2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza 19 luglio 2012 n. 12464 in cui si legge: "Le tabelle del Tribunale di Milano risultano essere, in ragione della loro "vocazione nazionale" - in quanto le statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale".

• Danni patrimoniali.

Sul punto il ricorrente non ha addotto alcuna prova, semplicemente ha fatto ricorso ad una presunzione secondo l'id quod plerumque accidit, per sostenere che "*presumibilmente avrebbe lasciato la famiglia per andare ad abitare da solo non prima del 32° anno di età e sino a tale data, avrebbe continuato a fruire pro quota delle somme di denaro devolute dal padre*". Nulla ha dedotto il ricorrente a proposito dell'attività svolta, lavoro o studio o del possesso o meno di una propria fonte di reddito da lavoro autonomo o dipendente. E neppure sulle ragioni e condizioni della sua permanenza presso la casa dei genitori. Sulla scorta esclusivamente della suddetta "presunzione" (fra l'altro non proprio pacifica) la domanda di risarcimento del danno patrimoniale non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.



La sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, dell'importo di € 140.000 (già detratto l'acconto di € 10.000 versato in data 7.7.2007) e al pagamento in favore dell'intervenuto della somma di € 10.000 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.


Dichiara inammissibili le domande dell'intervenuto nei confronti di XXXXXXXXXX.

Condanna i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente e dell'intervenuto, spese che si liquidano rispettivamente in complessivi € 2.000 ed € 800, oltre accessori.


Sentenza esecutiva.

Busto Arsizio, 19.10.2012

Il Giudice del lavoro
dr.ssa Franca Molinari



19 OTT, 2012





REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge – comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti.

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. Marzia Giovannini.

Busto Arsizio, 20/11/2012

f.to Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Maddalena Molinari

Copia conforme ad altra rilasciata in forma esecutiva all'avv. Marzia Giovannini

Busto Arsizio, 20/11/2012

Il Funzionario Giudiziario
Maddalena Molinari

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read "M. Molinari". The signature is written over the printed name and extends horizontally to the right.